



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL PRETORE DI PATERNO'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

***** GIUSEPPA, nata a ***** il 2.1.1954,
 residente in Paternò, via ***** **

d'On. Giuseppe Cicco in Cefemia - cap. p. no
Via Aquila n. 1 IMPUTATA
 - Libera contumace -

A) della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. B) Legge
 28.2.85 n. 47, 36 Legge Reg. Siciliana 24.12.1978 n. 71, perché
 realizzava senza la prescritta concessione le seguenti opere:

La ditta ***** ha realizzato un ampliamento di un vano
 ad uno esistente, questo si presenta rifinito internamente ed
 esternamente al sestiato rustico con le tramezzature e i
 tamponamenti. In alcune aperture interne vi sono ancorati i
 telai in legno (opere morte). Inoltre ha realizzato un locale
 sgombero a quarto piano, tale locale misura m.5,40 di
 lunghezza, m.2,10 di larghezza ed un'altezza alla gronda di
 m.2,10 ed un colmo di m.2,20. Si sviluppa su una superficie di
 mq.11,33 circa ed una volumetria di mc.22 circa. Tale locale in
 atto è isolato dal terzo piano, vi si po' accedere mediante una
 scala di soccorso. Inoltre, rifiniture e pavimentazione parziale
 al III piano.

B) della contravvenzione di cui agli artt. 2, 1° co. e 13 Legge
 5.11.1971 n. 1086 per avere realizzato opere in conglomerato
 cementizio armato in assenza di progetto esecutivo redatto da
 tecnico abilitato;

C) della contravvenzione di cui agli artt. 2, 2° co., e 13 Legge
 5.11.1971 n. 1086, per avere realizzato opere in conglomerato
 cementizio armato senza la direzione di tecnico abilitato;

D) della contravvenzione di cui agli artt. 4 e 14 Legge
 5.11.1971 n.1086 per avere omesso di denunciare all'ufficio del

N.2/98 Sent.

N.115/97 R.G.

R. Es.

N. C.P.

N.10401/94 RNF

SENTENZA

dep. in Cancellier

11

IL CANCELLIERE

Trasmesso al P.M.
 estratto sentenza
 ai sensi dell'art.
 Reg. Esec. C.P.P.

11

trasmesso al Proc.
 Gen. estratto
 ed avviso depositato
 sentenza

11

IL CANCELLIERE

Esecutiva il

Genio Civile, prima del loro inizio, la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato;

E) della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 20 Legge 2.2.1974 n. 64, per avere omesso di dare preavviso alle competenti Autorità delle opere edilizie da realizzarsi in zona sismica;

F) della contravvenzione di cui agli artt. 18 e 20 Legge 2.2.1974 n.64 in relazione ai DD. MM. 3.3.1975 per avere iniziato opere edilizie in località sismica in assenza della prescritta autorizzazione preventiva;

G) della contravvenzione di cui agli artt. 221 T.U.L.S. per avere abitato o fatto abitare un immobile in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria;

H) della contravvenzione di cui agli artt. 17 L.5.11.1971 n.1086 per avere utilizzato opere in conglomerato cementizio armato prima del rilascio del prescritto certificato di collaudo o per averne comunque consentito l'utilizzo.

In Paternò, il 30 maggio 1994 - 23 giugno 94 - 5 Luglio 94.

1) della contravvenzione di cui agli artt. 20 lett. b) L. 28.2.85 n.43, 36 L. Reg. Siciliana 24.12.78 n. 71 per avere proseguito i lavori di cui al capo A) nonostante l'ordine di sospensione impartitogli dal Sindaco.

2) del delitto di cui all'art. 349 C.P. per avere, proseguendo l'attività edificatoria, violato i sigilli apposti alla costruzione di cui al capo A).

In Paternò il 23 giugno 94 e 5 Luglio 94.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa, osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

***** Giuseppa nata a ***** il 2.1.1954, veniva citata a giudizio per rispondere dei reati specificati in rubrica.

Preliminarmente all'apertura del dibattimento la difesa dell'imputata produceva domanda di condono, per opere abusive ultimate entro il 31.12.1993, presentata dalla stessa al Sindaco del Comune di Paternò il 22.9.1994 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 L. 23.12.1994 n. 794, corredata dalla copia dei versamenti postali, effettuati il 22.9.1994, della somma versata a titolo di oblazione; somma definita congrua dal Sindaco dello stesso Comune, così come risulta dalla certificazione prot.n. 000294 dell'8.1.1998 fatta pervenire a questo ufficio.

In virtù del richiamo contenuto nell'art.39 L. 724\1994 al capo IV della L.1985 n.47, in materia di "effetti della oblazione e della concessione in sanatoria", i reati posti in essere dall' odierna imputata, tutti rientranti tra quelli indicati nel 2° co. dell'art.38 L.47\1985, devono considerarsi estinti poichè l'oblazione è stata interamente corrisposta.

P.Q.M.

il Pretore,

visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di

***** Giuseppa per i reati ascrittile per essere gli stessi estinti a seguito di intervenuta oblazione.

Paternò, 23.1.1998

IL COLLABORATORE SCHEMATICO
(Neri Giuseppina)

Il Pretore
dott.ssa Antonella Guidomei

Antonella Guidomei

23 GEN. 1998
Depositata in Cancelleria

IL COLLABORATORE SCHEMATICO
(Neri Giuseppina)